



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 67/16 DEL 29.12.2015

Oggetto: **Indirizzi strategici sull'appropriatezza ed efficacia dell'attività ospedaliera. Sistema regionale per il monitoraggio e controllo delle attività di ricovero.**

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale rammenta come la legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 "Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale. Modifiche alle leggi regionali n. 23 del 2005, n. 10 del 2006 e n. 21 del 2012" e la più recente Delib.G.R. n. 38/12 del 28.7.2015 "Programma di riorganizzazione della rete ospedaliera della Regione Autonoma della Sardegna" abbiano avviato il processo di riassetto strutturale e di qualificazione della rete assistenziale ospedaliera, coerente col Decreto del Ministero della Salute n. 70 del 5 aprile 2015 "Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 giugno 2015.

L'Assessore ricorda come il principale flusso informativo disponibile per il monitoraggio delle attività di ricovero sia quello relativo alle Schede di Dimissione Ospedaliera (SDO) istituite col Decreto del Ministero della Salute del 28 dicembre del 1991 "Istituzione della scheda di dimissione ospedaliera", che le individua quale strumento ordinario per la raccolta delle informazioni relative ad ogni paziente dimesso dagli istituti di ricovero pubblici e privati esistenti sul territorio nazionale; successivamente il Decreto 26 luglio 1993 "Disciplina del flusso informativo sui dimessi dagli istituti di ricovero pubblici e privati" ha disciplinato il flusso informativo delle dimissioni ospedaliere, definendo in particolare i dati che costituiscono "debito informativo" nei confronti del Ministero della Salute e le relative modalità di trasmissione. Al riguardo, le linee guida del Ministero della Sanità n. 1/1995 (art. 6) sottolineano come l'introduzione del sistema di pagamento sulla base delle tariffe predeterminate per prestazione comporta l'esigenza di sviluppare appropriati sistemi di controllo sia in termini di controllo esterno, da parte della regione e delle aziende committenti, relativamente al comportamento degli erogatori pubblici e privati, sia in termini di controllo interno, da parte dei singoli erogatori del Servizio Sanitario Nazionale. Le citate Linee Guida prevedono altresì che le regioni provvedano ad attivare controlli finalizzati al monitoraggio e prevenzione di eventuali comportamenti opportunistici da parte degli erogatori; controlli orientati sia alla valutazione dell'utilizzo delle risorse impiegate nel trattamento dei pazienti, sia alla valutazione della qualità delle prestazioni erogate nonché alla verifica delle attività di compilazione e codifica degli strumenti



informativi, quale la scheda di dimissione ospedaliera. Ulteriormente, il Decreto del Ministero della Salute 27 ottobre 2000 "Regolamento recante l'aggiornamento della disciplina del flusso informativo sui dimessi dagli istituti di ricovero pubblici e privati" ha aggiornato il contenuto informativo della SDO, ampliandone il tracciato record ed adottando la classificazione ICD9-CM (International classification of diseases, Clinical modification) per la codifica delle diagnosi e delle procedure diagnostiche e terapeutiche.

L'Assessore prosegue riferendo come attualmente, nel panorama nazionale e a livello ministeriale, il flusso informativo delle SDO sia utilizzato per valutazioni del bisogno, dell'accesso alle cure nonché della performance, qualità, sicurezza e esito delle prestazioni erogate in ambito ospedaliero e, per tale motivo, l'utilizzo delle informazioni da esso desumibili non può prescindere da attività di verifica sui livelli di completezza e copertura dei dati raccolti e, ancor più, sulla coerenza e congruenza della SDO stessa con la corrispondente documentazione clinica. Al riguardo si tenga conto di come già all'art. 8-octies del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni sia indicato: l'obbligo da parte della Regione e delle Aziende Sanitarie di attivare un sistema di monitoraggio e controllo sulla qualità dell'assistenza e appropriatezza delle prestazioni rese dai produttori accreditati, privati e pubblici (comma 1); l'attribuzione alla Regione della definizione delle regole per l'esercizio della funzione di controllo esterno sull'appropriatezza e sulla qualità delle prestazioni erogate dalle strutture, nonché i criteri per la risoluzione delle eventuali contestazioni e le relative penalizzazioni (comma 3); la necessità di individuare i criteri per la verifica della validità della documentazione amministrativa attestante l'avvenuta erogazione delle prestazioni e la sua rispondenza alle attività effettivamente svolte, della necessità clinica e appropriatezza delle prestazioni e dei ricoveri effettuati, dell'appropriatezza delle forme e delle modalità di erogazione dell'assistenza e dei risultati finali della assistenza (comma 4).

L'Assessore sottolinea, in particolare, come il D.L. n. 112/2008 convertito con la legge n. 133/2008 (art. 79, comma 1-septies), modifica sia quantitativamente che qualitativamente i controlli già previsti dall'art. 88, comma 2, della legge n. 388/2000.

L'Assessore informa che con la Determinazione della Direzione generale della Sanità n. 655 del 30.6.2015 è stato istituito specifico Gruppo Tecnico per i controlli sull'attività di ricovero, con il compito di supportare l'amministrazione regionale nella definizione degli indirizzi strategici sull'appropriatezza ed efficacia dell'attività ospedaliera al fine di monitorare la qualità delle prestazioni erogate in regime di ricovero dalle strutture regionali pubbliche e private. Le attività del citato Gruppo Tecnico sono necessarie per avviare in Regione un sistema organico, permanentemente operativo di monitoraggio delle attività di ricovero al fine di accompagnare i processi di qualificazione ed efficientamento delle strutture ospedaliere, uno dei cardini dell'attuale programmazione sanitaria regionale, ed avviare un processo virtuoso di miglioramento continuo



nella prospettiva del governo clinico.

L'Assessore, per quanto finora espresso, tenuto conto delle valutazioni prospettate dal citato Gruppo Tecnico, propone di approvare il documento contenente "Indirizzi strategici sull'appropriatezza ed efficacia dell'attività ospedaliera - Sistema regionale per il monitoraggio e controllo delle attività di ricovero" e di dare mandato ai competenti uffici della Direzione generale della Sanità di predisporre la necessaria documentazione attuativa.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, rilevato che il Direttore generale della Sanità ha espresso il parere favorevole di legittimità

DELIBERA

- di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il documento "Indirizzi strategici sull'appropriatezza ed efficacia dell'attività ospedaliera - Sistema regionale per il monitoraggio e controllo delle attività di ricovero", di cui agli allegati 1 e 2 alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- di stabilire che gli indirizzi strategici devono essere perseguiti a decorrere dalla data di approvazione della deliberazione e che gli stessi costituiscono indicazioni a tutti gli effetti vincolanti per tutte le Strutture di ricovero regionali, pubbliche e private;
- di dar mandato ai competenti uffici della Direzione generale della Sanità di predisporre la necessaria documentazione attuativa.

Il Direttore Generale

Alessandro De Martini

Il Presidente

Francesco Pigliaru